

# 1. Revoca assegnazione al magistrato che non provvede entro 3 giorni

La legge interviene su uno degli aspetti che caratterizzano la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (cd. "codice rosso"), ovvero l'obbligo per il P.M. di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. La modifica approvata prevede che, se il magistrato designato per le indagini non abbia rispettato il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione e assumere, senza ritardo, le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o tramite assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio. È inoltre previsto che il procuratore generale presso la Corte d'appello acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del suddetto termine e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Il provvedimento consta di un unico articolo, recante due diverse modifiche al d.lgs. n. 106/2006 (disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero).

Potrebbero interessarti anche:

- [Il sistema penale di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il doppio binario del codice rosso](#)
- [Violenza di genere: intervento per la raccolta di dati](#)
- [La violenza di genere nel mondo virtuale del web](#)

## 2. Acquisizione informazioni entro 3 giorni

L'art. 1, c. 1, lett. a), aggiunge un ulteriore comma (c. 2-bis) all'art. 2 del d.lgs. n. 106, al fine di prevedere che il procuratore della Repubblica (che, in forza dell'art. 2 del d.lgs. n. 106, è titolare esclusivo dell'azione penale) possa, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato, se questi, nell'ipotesi in cui si proceda per taluni delitti ivi specificamente richiamati, non rispetti il termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, previsto dall'art. 362, c. 1-ter c.p.p., per l'acquisizione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. I delitti richiamati dal c. 2-bis sono gli stessi indicati al c. 1-ter dell'art. 362 c.p.p. che è stato introdotto nel codice di rito penale dalla l. n. 69/2019 ("codice rosso") per rendere più spedito ed efficace l'iter dei procedimenti penali riguardanti delitti tipicamente riconducibili all'ambito della violenza domestica o di genere, quali:

- omicidio (art. 575 c.p.), nella forma tentata;
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-ter c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- lesione personale (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate previste dagli artt. 576, c. 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, c. 1, n. 1 e c. 2, c.p. (tra le quali, l'aver commesso il fatto contro l'ascendente, il discendente, il coniuge anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o in occasione della commissione dei delitti di maltrattamenti, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, o se commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della persona offesa).

Se si proceda per uno dei sopra elencati delitti (tanto in forma tentata che in forma consumata, a eccezione dell'omicidio), ai sensi del c. 1-ter dell'art. 362 c.p.p., il P.M. deve quindi assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (il termine "istanza" è stato interpretato nel senso di "segnalazione" proveniente dal Centro antiviolenza o qualsiasi altro presidio quale Servizi sociali, Servizi di neuropsichiatria infantile o servizi ospedalieri in genere e simili) entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Per la stessa disposizione, entro 3 giorni dalla comunicazione della revoca da parte del procuratore della Repubblica, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Revocata l'assegnazione, il procuratore è tenuto, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, a provvedere senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini richiamate dall'art. 362, c. 1-ter, c.p.p.).

## 3. Relazione semestrale

La modifica recata dall'art. 1, c. 1, lett. b), tramite l'aggiunta di un nuovo comma (c. 1-bis) all'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 è volta a stabilire che il procuratore generale presso la Corte di appello, nell'ambito dell'attività di vigilanza che gli è propria e che si sostanzia nell'acquisizione di dati e notizie dalle procure del distretto, acquisisca dalle procure della Repubblica del distretto, con cadenza trimestrale, i dati sul rispetto del termine di cui all'art. 362, c. 1-ter, c.p.p., e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

